

RISPOSTE AI QUESITI

1) **PRIMO QUESITO:**

- l'articolo 7, lettera b, del Disciplinare di gara, prevede l'iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109, comma 2, lett. b) del d.lgs. 209/2005 ed ai regolamenti ISVAP n. 5 del 16.10.2006, sezione B "broker", o ad analogo registro esistente nello Stato estero di provenienza del concorrente da almeno cinque anni.

La scrivente [REDACTED] iscritta al RUI dal 2007 e, prima ancora, iscritta al n. 1010/S dell'Albo dei broker di assicurativi cui alla legge 792/84, a seguito di fusione per incorporazione alla propria Holding [REDACTED] è stata nuovamente iscritta alla sez. B del RUI in data 04/10/2012, con numero di matricola e partita iva diversi, pur mantenendo inalterati la denominazione sociale, i propri dipendenti e gli ulteriori requisiti professionali. Precisando che tale modifica è avvenuta senza soluzione di continuità con l'attività precedente, chiediamo conferma che l'anzianità di iscrizione richiesta possa essere dimostrata cumulando la precedente iscrizione al R.U.I. dal 2007 all'iscrizione odierna.

1) **RISPOSTA AL PRIMO QUESITO:**

"Il concorrente, in base all'art. 7 lett. b) del Disciplinare di gara, deve dimostrare l'iscrizione al RUI per almeno 5 anni; spetta alla Commissione di Gara valutare il possesso del requisito richiesto"

2) **SECONDO QUESITO:**

- L'articolo 7, lettera e, del Disciplinare di gara, prescrive il possesso di n. 3 diversi requisiti di carattere tecnico-organizzativo e che, in caso di raggruppamento temporaneo, il possesso degli stessi debba essere dimostrato con riferimento all'intero raggruppamento, fermo restando che il requisito dovrà essere posseduto per la parte maggioritaria dall'impresa capogruppo.

In conformità alle più recenti pronunce delle Autorità (AGCOM e AVCP) e della giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato) circa la partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, al fine di favorire la massima espressione del principio di concorrenza, in particolar modo laddove l'unica possibilità di partecipare alla gara da parte dell'impresa di minori dimensioni fosse l'associazione con un'impresa in grado di partecipare da sola, vogliate confermarci che il riferimento al possesso per la parte maggioritaria del requisito di cui al punto e) della capogruppo sia inteso in senso cumulativo e non in relazione a ciascun sub elemento, in modo che la mancanza di uno o più dei sub elementi del medesimo punto, non sia causa ostativa alla partecipazione per la società mandante.

2) **RISPOSTA AL SECONDO QUESITO:**

La mancanza di uno o più dei sub elementi di cui al punto e) in capo ad una impresa mandante non è causa ostativa alla partecipazione del r.t.i. e/o della mandante, giacché i requisiti di cui al punto e) dell'art. 7 del Disciplinare devono essere posseduti per la parte maggioritaria dalla capogruppo in senso cumulativo”

3) TERZO QUESITO:

- L'articolo 1, comma 7, del Capitolato Speciale d'Appalto, circa l'intermediazione dei premi dovuti alle compagnie di assicurazione, prevede che, a seguito del pagamento del premio fatto dall'Ente al broker, quest'ultimo lo versi all'assicuratore entro e non oltre 7 giorni, provvedendo tempestivamente alla rendicontazione formale dei pagamenti così effettuati.

Chiediamo di volerci confermare che il versamento delle somme conferite dall'Ente al Broker potrà da questi essere effettuato alle Compagnie secondo le tempistiche previste dagli accordi che intercorrono tra le Compagnie stesse e il Broker, seppur diverse da quelle richieste dal sopra citato punto fermo restando che, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 209/2005 (c. d. Codice delle Assicurazioni Private), il pagamento del premio eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa di assicurazione.

3) RISPOSTA AL TERZO QUESITO:

Il Capitolato Speciale, e quanto in esso contenuto, non è derogabile

4) QUARTO QUESITO

In particolare, si chiede conferma alla Stazione Appaltante che il requisito di “attività prestata in favore di 5 Pubbliche Amministrazioni”, di cui al punto e) dell'art. 7 del disciplinare di gara, debba essere posseduto complessivamente nel triennio 2010/2011/2012.

RISPOSTA AL QUARTO QUESITO

Secondo quanto indicato nel Disciplinare le 5 Amministrazioni Pubbliche sono riferite al triennio

5) QUINTO QUESITO

In relazione all'istanza di partecipazione, che in caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa dovrà essere proposta sia dalla mandataria che dalla/e mandante/i, si chiede conferma che la tabella di cui alla lettera L andrà compilata separatamente dalla mandataria soltanto per quanto

concerne i propri requisiti e dalla/e mandante/i soltanto per quanto attiene ai requisiti di propria spettanza.

RISPOSTA AL QUINTO QUESITO

L'istanza di partecipazione prevede la compilazione della tabella L da parte della mandataria per la verifica cumulativa dei requisiti (per facilitare quindi le operazioni di verifica da parte della Commissione); nulla osta ad una sua compilazione separata

6) SESTO QUESITO

Con riferimento alla procedura in oggetto, ringraziandoVi per il sollecito riscontro ad i nostri quesiti, siamo cortesemente a chiedere ulteriori delucidazioni circa il possesso del requisito di iscrizione al RUI da almeno 5 anni, richiesto dall'articolo 7, lettera b, del Disciplinare di gara.

Il demandare alla Commissione di gara l'opportuna valutazione in merito a tale nostro quesito, per quanto ragionevole, potrebbe esporre la stazione appaltante ad uno status di incertezza, foriera di potenziali ricorsi, che sarebbero almeno su questo punto evitati ed esclusi fornendo una chiara risposta preventiva, in modo da eliminare ab origine ogni dubbio circa la regolarità della nostra partecipazione alla gara.

La società, iscritta al rui con il n. xxxxxxxxxx dal 20/12/2006 ex 1010/s del 1996 p.iva xxxxxxxxxx, e' stata incorporata con atto di fusione in data 2/10/2012 dalla sua holding; quest'ultima ha cambiato la sua denominazione in è ed stata iscritta dall'Ivass al rui n. yyyyyyy p.iva yyyyyyy.

Mai, dal 1996 ad oggi, la società..... ha cessato di svolgere la propria attività di intermediazione assicurativa.

Con l'atto di fusione per incorporazione la holding ha ripreso senza alcuna soluzione di continuità, oltre alla denominazione, tutti gli obblighi e i diritti della precedente società.....

Sempre con riferimento a questo argomento, ci pregiamo peraltro rilevare che l'iscrizione per un periodo di cinque anni al RUI non è prevista dalla legge quale requisito di partecipazione che possa consentire l'esclusione del concorrente nel rispetto delle clausole di tassatività di cui all'art. 46, comma 1 bis codice dei contratti.

In tema di requisiti di idoneità professionale l'art. 39, comma 4 codice dei contratti prevede invero la possibilità di provare il possesso dell'appartenenza ad un'organizzazione per poter prestare il servizio di cui trattasi senza alcuna indicazione dell'anzianità.

Peraltro la stessa richiesta di iscrizione per almeno cinque anni dovrebbe essere valutata alla luce dell'art. 41, comma 3 codice dei contratti esplicitante un principio

in base al quale se il concorrente non è in grado per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da almeno 3 anni di presentare il titolo richiesto, può provarlo con qualsiasi altro mezzo considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Nell'ipotesi in cui l'iscrizione operata a far tempo dal 4 ottobre 2012 non consenta, in denegata ipotesi, di mantenere il requisito dell'iscrizione al RUI dal 2007 ottenuto dalla società incorporata, occorrerebbe che la Vs stazione appaltante ci indicasse quale mezzo viene considerato idoneo in base ai principi sopra detti.

RISPOSTA AL SESTO QUESITO

“Ai fini della partecipazione alla gara, è richiesta al concorrente quale requisito di idoneità professionale l'iscrizione al RUI con anzianità minima di cinque anni , pur con differenti denominazioni sociali, e ferma in tal caso la comprova documentale in sede di offerta dell'identità e continuità aziendale”